



# DISCIPLINA DEI PATROCINI CONCESSI DALLA PROVINCIA

## **Art. 1 - Patrocinio della Provincia**

1. Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale della Provincia di Arezzo (d'ora in avanti "Provincia") a iniziative di terzi, ritenute meritevoli. Il patrocinio può accompagnarsi all'utilizzo dello stemma.
2. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e senza fini di lucro per iniziative che si svolgono nel territorio provinciale.
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma non hanno di norma carattere oneroso per la Provincia e non comportano assunzione di spese, né concessione di contributi da parte dell'Ente.
4. È facoltà dell'Amministrazione accordare con Decreto Presidenziale la possibilità di essere co-promotrice e/o co-organizzatrice per eventi ritenuti di particolare rilevanza.
5. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o altro beneficio rispetto a quanto previsto da leggi, regolamenti o disposizioni dell'Amministrazione provinciale.
6. L'uso dello stemma può essere oggetto di concessione disgiunta dal patrocinio, a seguito di specifica richiesta e di conseguente autorizzazione, per finalità di promozione del territorio.

## **Art. 2 - Oggetto e criteri**

1. Possono essere oggetto del patrocinio: a) eventi gratuiti di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi,



incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici; b) corsi, seminari, workshop e altre attività similari aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio – culturale, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta.

2. Non sono patrocinabili: a) eventi a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, nonché gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi; b) corsi, seminari, workshop e altre attività similari di contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale; c) pubblicazioni a stampa (ad esempio: guide, libri, manuali) e prodotti multimediali o telematici (ad esempio: Dvd, Cd–Rom) che l'Ente non abbia preventivamente visionato ed espressamente autorizzato alla diffusione.
3. Possono rappresentare una deroga al principio della gratuità i casi per i quali sia prevista la collaborazione della Provincia, ai sensi dell'art. 1 comma 4. In tali casi potrà essere posto a carico dei partecipanti un contributo economico (ad esempio, l'istituzione di un biglietto d'ingresso).
4. Criterio imprescindibile nella valutazione dell'istanza è costituito dalla coerenza dell'iniziativa con i principi e le finalità istituzionali dell'Ente, come delineate nello statuto provinciale.
5. Il patrocinio può essere concesso ai seguenti soggetti: a) istituzioni ed enti pubblici dotati di rappresentatività a livello locale; b) associazioni, locali o extra locali, purché iscritte al relativo Albo; associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale, oppure associazioni la cui costituzione e finalità siano contenute in uno statuto in linea con l'art. 2,



- comma 4; c) fondazioni, istituzioni, altri enti (ad esempio i comitati), che diano garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa; d) società, di capitale o di persone, limitatamente alle iniziative di cui al comma 1, nelle quali sia comunque escluso ogni fine di lucro.
6. Il beneficiario dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto, apponendo sul materiale promozionale e divulgativo la dicitura "con il patrocinio della Provincia di Arezzo", eventualmente accompagnata dallo stemma dell'Ente. Dicitura e stemma, in ogni caso, devono essere posti in rilievo nel rispetto dell'ordine delle precedenze istituzionali ed essere tenuti distinti da altri marchi, specie se di carattere commerciale.
  7. Il beneficiario dovrà sottoporre all'Ufficio Segreteria dell'Ente le bozze di qualsiasi materiale o strumento che contenga riferimenti alla Provincia.
  8. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il patrocinio dovrà essere evidenziato nel corso della realizzazione dell'iniziativa. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve essere in ogni caso concordata con l'Ufficio Segreteria dell'Ente.
  9. L'uso dello stemma, logo istituzionale della Provincia, da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito:
    - a) in seguito ad esplicita autorizzazione contenuta nella concessione del patrocinio;
    - b) nei casi diversi dalla concessione del patrocinio, indicati all'art. 1, comma 6, previa autorizzazione;
    - c) ai Comitati cui la Provincia, a vario titolo, aderisce;
    - d) nella realizzazione di cartografie, dietro specifica autorizzazione.
  10. Nella richiesta di utilizzo è necessario specificare con quali modalità si intenda fare uso dello stemma e descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto.



### **Art. 3 - Durata della concessione, presentazione e istruttoria**

1. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno. Ogni iniziativa deve essere espressamente autorizzata dall'Ente.
2. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio della Provincia, il richiedente deve presentare apposita istanza fino a 7 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, oltre tale termine non sarà garantito l'esito positivo della richiesta.
3. La domanda deve essere formulata utilizzando apposito modulo standard predisposto dal Servizio di Staff e reperibile sul sito Internet [www.provincia.arezzo.it](http://www.provincia.arezzo.it).
4. L'istanza, indirizzata al Presidente, deve essere inviata tramite mail a [urp@provincia.arezzo.it](mailto:urp@provincia.arezzo.it); o tramite pec [protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it); oppure consegnata a mano o inviata per posta ordinaria all'ufficio Protocollo della Provincia, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo.
5. La valutazione delle domande è effettuata solo in presenza di istanza completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della Provincia, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.



6. Il patrocinio è concesso con lettera del Presidente/Consigliere delegato su istruttoria del Responsabile del Servizio di Staff. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
  
7. Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa; nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda per concedere eventuale nuova autorizzazione.
  
8. La Provincia può sempre eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio logo. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo del logo in caso di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma della Provincia venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione provinciale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente atto dovrà essere ritirato o rimosso.